

Addio presunzione fiscale: il prelievo in banca non è più ricavo “nero” per gli autonomi



La Corte Costituzionale boccia una delle norme più discusse applicate nei confronti dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi: irragionevole estendere alle partite Iva le logiche del reddito di impresa. Bocciate le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005 in tema di applicabilità nei periodi d'imposta anteriori.

Pochi minuti fa la **Corte Costituzionale** ha firmato un'importantissima sentenza **[1]** che restituirà il sonno a quei liberi professionisti e al popolo delle partite IVA, dal 2005 inchiodati dal timore di accertamenti fiscali per ogni **prelievo in banca non giustificato** e imputabile, secondo un contorto ragionamento fiscale, a redditi **“in nero”**. Vediamo meglio di cosa si tratta.

È irragionevole e contro ogni logica la **presunzione** di cui si avvale il fisco secondo cui i **prelievi ingiustificati da conti correnti bancari**, effettuati da un

lavoratore autonomo, sarebbero destinati a un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito non dichiarato. E ciò perché l'estensione ai redditi dei professionisti e al popolo delle partite Iva della presunzione "**costi-ricavi**" propria del reddito di impresa non tiene conto delle obiettive diversità fra le due categorie.

La sentenza è stata pronunciata in tema di applicabilità ai prelevamenti effettuati nei periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della legge 311/04, che ha modificato gli **accertamenti sul reddito**.

Promiscuità fisiologica

Il fondamento della presunzione in commento, che opera a favore del fisco, sta nel fatto che il normale andamento dell'attività imprenditoriale è caratterizzato dalla necessità di **continui investimenti** in beni e servizi in vista di futuri ricavi. Al contrario, l'attività dei **lavoratori autonomi** si caratterizza per la preminenza dell'**apporto del lavoro proprio** e la marginalità dell'apparato organizzativo. I **prelievi** incriminati dal conto, che pure dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell'Agenzia delle entrate, si inseriscono fra l'altro in un sistema di **contabilità semplificata** di cui generalmente si avvale la categoria.

E da un simile assetto, libero da tanti formalismi, scaturisce la "**fisiologica promiscuità** delle entrate e delle spese professionali e personali". Insomma: la ricostruzione del reddito professionale rischia di **risultare abnorme**.

Secondo il fisco, la presunzione di ricavi in nero di tutti i prelievi non giustificati dal conto serve a punire chi non paga le imposte fra gli autonomi. Ma **attenzione**: l'esigenza di combattere l'evasione fiscale trova una risposta nella recente produzione normativa sulla **tracciabilità dei movimenti finanziari**. La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di **contrastare**

l'evasione o l'elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni **"in nero"**.